

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani**

(ottobre – dicembre 2022)

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-509/22	ITALIA (Corte di Cassazione)	Accise – Distruzione o perdita del prodotto – Nozione di caso fortuito e causa di forza maggiore – Negligenza del dipendente - Esigibilità – Abbuono dell'accisa Interpretazione dell'art 7, par 4 e 5 – esigibilità dell'accisa – della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. <i>Dubbio se la nozione di caso fortuito e di forza maggiore, ai fini del diritto dell'Unione Europea, includa anche, e in quali termini, la realizzazione di condotte colpose ovvero, in caso negativo, se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea in materia di accise l'equiparazione al caso fortuito e alla forza maggiore operata dal legislatore nazionale, di condotte imputabili a titolo di colpa "non grave" alla parte o a terzi.</i>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-548/22	ITALIA (Giudice di Pace di Fondi)	<p>Magistratura onoraria - Rapporto di lavoro - Domanda di partecipazione alla procedura valutativa finalizzata alla stabilizzazione - Rinuncia <i>ex lege</i> ad ogni pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso - Compatibilità con il diritto UE</p> <p>Interpretazione degli articoli 17 (“Diritto di proprietà”), 31 (“Condizioni di lavoro giuste ed eque”), 34 (“Sicurezza sociale e assistenza sociale”) e 47 (“Diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 7 (“Ferie annuali”) della direttiva 1999/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE- e della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio.</p> <p><i>Dubbio se il diritto euro-unitario osti ad una normativa nazionale la quale preveda la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa riguardante il rapporto onorario pregresso, con perdita di ogni altra tutela retributiva, lavorativa e di protezione sociale garantita dal diritto europeo, nel caso di semplice presentazione della domanda di partecipazione da parte di un magistrato onorario, a procedure di stabilizzazione che siano solo formalmente attuative della clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, - ovvero, nel caso di mancato superamento delle dette procedure o di mancata presentazione della domanda, con la percezione di un'indennità di importo manifestamente inadeguato e sproporzionato ai danni subiti per il mancato recepimento delle menzionate direttive.</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-477/22	ITALIA (Corte di Cassazione)	<p>Trasporto stradale - Servizio passeggeri Nozioni di percorso e di periodo di guida- Applicabilità del regolamento n° 561/2006</p> <p>Interpretazione art 3, lett a) e 6, par 3 del regolamento n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.</p> <p><i>Dubbio se il termine "percorso" non superiore ai 50 chilometri si riferisce al chilometraggio dell'itinerario -linea- individuato dall'impresa di trasporto per il pagamento del titolo di viaggio, oppure al chilometraggio complessivo percorso dall'autista nel turno di lavoro giornaliero o, ancora, alla massima distanza su strada raggiunta dal veicolo rispetto al punto di partenza (raggio); dubbio se il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive è costituito dalla somma dei "tempi di guida" delle due settimane oppure anche da tutte le altre mansioni.</i></p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-610/22	ITALIA (Tribunale di Pistoia)	<p>Credito al consumo - Erronea indicazione del TAEG-Elusione delle norme emanate in applicazione della direttiva UE</p> <p>Interpretazione della direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo artt. 3, 4 e 14.</p> <p><i>Dubbio se le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della direttiva UE in materia di credito al consumo siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti che comprenda solo la mancata indicazione del TAEG nel contratto ovvero anche la sua erronea indicazione nel contratto stesso.</i></p>